

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PAVIA E IL COMUNE DI PER IL SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno, il giorno..... del mese di

Tra

- **PROVINCIA DI PAVIA**, con sede legale in piazza Italia, 2 a Pavia, (C.F.80000030181-P.IVA 02265610184) in persona del _____, in qualità di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Pavia;
- e
- Il Comune di con sede legale in , a Pavia, (C.F.- P.IVA) in persona del Sindaco *pro tempore* o suo delegato ; _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di

di seguito chiamate congiuntamente, **“PARTI”**

PREMESSO CHE

- le strade di proprietà provinciale e comunale poste all'esterno dei centri urbani sono costantemente oggetto di abbandono di rifiuti (littering) che possono causare inquinamento del suolo e delle acque, danni alla vegetazione e alla fauna nonché degrado ambientale e paesaggistico;
- l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee sono vietati dall'art. 192 del D. Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. che attribuisce al soggetto che ha effettuato l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti l'obbligo di ripristino;
- se i rifiuti vengono abbandonati lungo una strada pubblica o ad uso pubblico acquistano la qualificazione di rifiuti urbani “ex lege”, per effetto della classificazione data dall'art. 183, c.1, lett. B-ter) del medesimo D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui: “*i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua*” sono rifiuti urbani;
- l'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e s.m.i. individua negli enti proprietari delle strade, per esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione, la competenza alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature;
- l'art. 196 comma 1, lettera I) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. attribuisce quale competenza della Regione: “*l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi*”;
- il territorio della Provincia di Pavia è suddiviso tradizionalmente in tre zone: Pavese, Oltrepò e Lomellina. Sulle strade e sulle aree anche di competenza provinciale sono purtroppo usuali

abbandoni di rifiuti di ogni genere, per i quali ad oggi la Provincia riceve molte segnalazioni da parte sia di cittadini sia di Comuni;

- l'illecito abbandono dei rifiuti il più delle volte rimane impunito in quanto appare difficoltoso in termini sia pratici sia logistici l'individuazione dei trasgressori, ma questo non esime la Provincia dall'obbligo del ripristino dei luoghi di propria competenza per ragioni di tutela ambientale oltre che di sicurezza stradale e di salute dei cittadini;
- gli Enti comunali sono organizzati con appositi servizi di igiene urbana che già svolgono operazioni, oltre che di raccolta e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani, anche di asporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle strade di pertinenza comunale in quanto, come detto, individuabili ex lege come rifiuti urbani;
- le medesime operazioni di asporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati, dunque divenuti urbani, potrebbero essere svolte dai Comuni anche sulle strade di pertinenza provinciale poste all'esterno dei centri urbani ma facenti comunque parte del territorio comunale, senza ulteriori oneri di tipo organizzativo e logistico, se non con aggravio delle spese che comunque sarebbero sostenute, per tali operazioni, dalla Provincia di Pavia per effetto della presente convenzione;
- per quanto previsto e descritto nel precedente punto la presente convenzione agirebbe nel reciproco interesse delle due parti apportando benefici ambientali nonché di decoro al territorio comune nonché contribuendo a contrastare e mitigare gli effetti di danno ambientale, in maniera coordinata e congiunta e pertanto più efficace, del fenomeno del littering ;

CONSIDERATO CHE

- le azioni di tutela ambientale, anche in riferimento alla pratica illecita dell'abbandono dei rifiuti, devono il più possibile essere coordinate, da un lato, secondo il principio di leale cooperazione tra pubbliche amministrazioni e, dall'altro, con la ripartizione normativa delle competenze in materia di gestione dei rifiuti, la quale riserva alla Provincia un ruolo di programmazione, controllo e impulso ed ai Comuni un ruolo di carattere operativo ai sensi degli artt. 197 e 198 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Regione Lombardia promuove lo sviluppo di azioni dirette a contrastare il degrado derivante dall'abbandono dei rifiuti lungo le strade provinciali e comunali poste all'esterno del centro urbano prevedendo un modello sperimentale di meccanismi di raccolta, rimozione e trattamento rifiuti abbandonati lungo il sedime stradale e le aree di sosta comprensivi dei relativi margini di strade provinciali e comunali poste all'esterno del centro urbano;

RICHIAMATO

- il Programma Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR) che, tra le altre, prevede azioni per ridurre il littering;
- la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile che ha promosso la partecipazione al percorso di attuazione anche attraverso il Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile, sottoscritto anche da UPL, ANCI e Città metropolitana di Milano, quali contributi al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità previsti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità

La presente convenzione nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa:

1. viene stipulata allo scopo di garantire il servizio di asporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle strade di competenza provinciale ricadenti nei territori comunali, ad opera del Comune di per il tramite della società affidataria da parte del Comune medesimo del servizio di gestione di igiene urbana del proprio territorio;
2. regola le modalità di collaborazione tra Provincia e Comune di per:
 - a. la raccolta, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su strade di competenza provinciale, ma ricadenti nel territorio comunale di;
 - b. l'individuazione dei ruoli, degli oneri e delle modalità operative;
 - c. l'esercizio coordinato e associato delle attività di cui al precedente comma a. che rappresenta lo strumento organizzativo prescelto dalla Provincia e dal Comune diper l'attuazione di tale servizio, allo scopo di garantire la sicurezza stradale e la pulizia del territorio, prevenendo appunto l'abbandono dei rifiuti che crea pericoli e degrado;

Art. 2 – Modalità di attuazione dalla Convenzione

La Provincia di Pavia (Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio e Sostenibilità – Unità Operativa Rifiuti) e il Comune disono comunemente destinatari di segnalazione di abbandono dei rifiuti anche su strade provinciali ricadenti nel territorio comunale.

A seguito di sottoscrizione delle parti, la Provincia, una volta ricevuta la segnalazione da parte di cittadini o altri soggetti (Enti di controllo, UPG, Comitati...) o dal Comune di stesso, dopo adeguata verifica della sussistenza della propria competenza sull'area segnalata, avvia la procedura trasmettendo al Comune di la richiesta di trasmissione del preventivo per l'asporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati acquisita dalla società affidataria del servizio di igiene urbana. La Provincia, entro n. 5 (cinque) giorni lavorativi procede con l'approvazione del preventivo e ne dà comunicazione al Comune che conseguentemente chiede l'intervento al proprio gestore del servizio entro n.7 (sette) giorni dal ricevimento dell'approvazione.

Ad intervento eseguito il Comune trasmette resoconto dettagliato dell'intervento di asporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati oggetto della segnalazione, dopo di che la Provincia di Pavia entro e non oltre i successivi 30 giorni trasferisce la somma dovuta al Comune.

Art. 3 – Compiti della Provincia

La Provincia di Pavia si impegna a:

- a) ricevere e organizzare le segnalazioni pervenute, necessariamente complete di documentazione fotografica e di precisa indicazione topografica del luogo dell'abbandono e, dopo adeguata verifica della sussistenza della propria competenza sull'area segnalata, a comunicarle al Comune di ;
- b) effettuare, a seguito di eventuale richiesta da parte del Comune stesso, anche in collaborazione con altri enti deputati al controllo, se necessario, sopralluoghi esclusivamente nei casi critici (quantitativi eccezionali o particolari tipologie di rifiuti pericolosi);

- c) approvare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, il preventivo presentato dal Comune, per il tramite dalla società affidataria del servizio di igiene urbana, per l'asporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati oggetto della segnalazione e giacenti su strade di competenza provinciale ricadenti nel territorio comunale;
- d) trasferire al Comune le spese sostenute a seguito di puntuale resoconto dettagliato dell'intervento svolto entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni;
- e) valutare la promozione o la partecipazione ad iniziative di prevenzione, campagne informative ecc. per contrastare e/o prevenire il fenomeno del littering

Art. 4 – Compiti del Comune

Il Comune disi impegna a:

- a) trasferire alla Provincia di Pavia (Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio e Sostenibilità-U.O. Rifiuti) le segnalazioni ricevute (necessariamente complete di adeguata documentazione fotografica e di precisa indicazione topografica del luogo dell'abbandono) riferite ad abbandoni di rifiuti sulle strade site fuori dal centro abitato e ricadenti nel proprio territorio comunale nonché degli abbandoni di rifiuti riscontrati dal Comune stesso, per cui sia necessario effettuare l'intervento a cura del proprio gestore del servizio di igiene urbana;
- b) trasmettere, entro n. 5 (cinque) giorni dalla segnalazione e dalla conseguente richiesta da parte della Provincia, il preventivo di spesa acquisito dal proprio gestore del servizio di igiene urbana per le operazioni di asporto e smaltimento, completo di attestazione del fatto che i costi preventivati sono conformi al contratto di servizio in essere e necessariamente alla regolamentazione prevista da ARERA;
- c) provvedere, tramite il proprio gestore di igiene urbana e nel rispetto della normativa nazionale in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D. Lgs 152/06 e s.m.i.), alla rimozione e all'invio allo smaltimento/recupero dei rifiuti abbandonati su strade di competenza provinciale ricadenti nel proprio territorio comunale, entro i successivi 7 (sette) giorni dal ricevimento dell'approvazione del preventivo da parte della Provincia, salvo casi di particolare gravità che necessitano di ulteriori verifiche che giustifichino tempi di intervento più lunghi, comunque da comunicarsi preventivamente;
- d) presentare resoconto dettagliato delle operazioni di asporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle strade di competenza provinciale, ma ricadenti nel territorio comunale ai fini del trasferimento della somma, di cui al preventivo approvato, da parte della Provincia di Pavia;
- e) valutare la partecipazione ad iniziative di prevenzione, campagne informative, ecc. per contrastare e/o prevenire il fenomeno del littering organizzate dalla Provincia di Pavia;

Art. 5– Durata, validità, revisione

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione con validità di n. 2 (due) anni. Potrà essere rinnovata previa espressa volontà delle parti escludendo, in ogni caso, il tacito rinnovo.

Art. 6 - Privacy

Il trattamento di eventuali dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, del Regolamento Europeo 679/2016. Fra questi dati personali sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla stipula e gestione della presente convenzione, sia quelli di altri soggetti interessati che sono trattati dalle Parti nello svolgimento delle prestazioni previste nella convenzione.

Il trattamento dei predetti dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Le parti si impegnano:

- ad ottemperare alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016;
- a garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse delle Parti per le finalità inerenti l'esecuzione della convenzione;
- a garantire che nessuno di tali dati/informazioni sia diffuso verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta;
- a garantire che la diffusione di dati e informazioni sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione della convenzione;
- ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o utilizzati in conseguenza dell'esecuzione della presente Convenzione in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e protezione dei dati, che devono essere adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Europeo 679/2016;
- ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- a rispettare ed applicare eventuali specifiche istruzioni ricevute in relazione a peculiari aspetti del presente accordo;

Art. 6 Registrazione e imposta di bollo

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tale evenienza gli oneri della registrazione sono a carico del richiedente.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 2, e art. 16, allegato B, del d.P.R. n. 642 del 1972 ed è esentata dall'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 1 della Tabella ovvero ai sensi dell'art. 2 della medesima tabella del d.P.R. n. 131 del 1986;

Art. 7 - Modifiche alla Convenzione

Previo accordo tra entrambe le parti da formalizzarsi mediante corrispondenza scritta la Convenzione potrà essere modificata in relazione a sopraggiunte esigenze e/o disponibilità. Nessuna modifica potrà essere svolta su iniziativa unilaterale.

Pavia , data.....

Per la Provincia di Pavia

Per il Comune di